

# FLC Veneto

## Comparto Scuola Statale

### Indennità di Disoccupazione per il personale del comparto scuola statale

Febbraio 2009

**Scuola: disoccupazione**


A cura di G. Marcante

La Federazione Lavoratori Conoscenza CGIL del Veneto intende migliorare le tutele individuali delle iscritte e degli iscritti e di tutti coloro che vorranno darci fiducia con la loro adesione.

Alcuni primi obiettivi possono essere raggiunti migliorando la collaborazione con il **Sistema Servizi CGIL** ad iniziare dalle possibilità di assistenza e patrocinio fornite dal Patronato INCA.

Nell'intento quindi di migliorare e rendere maggiormente efficace la nostra attività, intendiamo promuovere:

- a) una migliore tutela previdenziale in quanto riteniamo "importante la verifica e il controllo della propria posizione fin dall'inizio della propria carriera lavorativa";
- b) Una maggiore attenzione alla tutela dei precari che vengono a trovarsi, per determinati periodi, dell'anno senza posto di lavoro e quindi privi di retribuzione fornendo una adeguata "assistenza per la



compilazione delle domande dell'indennità di disoccupazione".

- c) Una più efficace assistenza per la ricostruzione della carriera (ai fini economici e stipendiali) "importante per la corretta determinazione della retribuzione quando si entra in ruolo".
- d) L'accompagnamento e l'assistenza per le problematiche pensionistiche / assistenziali / di salute del personale scolastico, sia precario


che a tempo indeterminato.

Per attuare questo progetto La FLC CGIL ed il Patronato INCA CGIL regionali del Veneto hanno concordato una strategia comune per rafforzare e migliorare il lavoro fra le strutture nel territorio.

Il presente "volantone" intende rappresentare una prima iniziativa, sia di promozione che di assistenza, alle quali seguiranno, nel periodo settembre / novembre 2009:

- una specifica campagna informativa e di assistenza riferita alle nuove nomine a tempo indeterminato
- una specifica campagna informativa e di assistenza rivolta alla compilazione ed alla presentazione delle domande di pensionamento "settembre 2010".

La Segreteria regionale FLC CGIL Veneto



### L'indennità ordinaria di disoccupazione: ?

È una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per:

- ✓ licenziamento;
- ✓ sospensione per mancanza di lavoro;
- ✓ scadenza del contratto;
- ✓ dimissioni per giusta causa, determinate da:
  - a) molestie sessuali;
  - b) mancato pagamento della retribuzione;
  - c) modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
  - d) il cosiddetto mobbing;
- ✓ notevole variazione delle condizioni di

lavoro a seguito della cessione dell'azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche;

- ✓ spostamento del lavoratore da una sede all'altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- ✓ comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

L'indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato all'INPS dal datore di lavoro (dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).

#### A chi spetta

- ✓ Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato;
- ✓ ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
- ✓ ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra;
- ✓ ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
- ✓ ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
- ✓ ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- ✓ ai lavoratori con contratto di solidarietà;
- ✓ ai portieri di stabili;
- ✓ ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all'estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;
- ✓ ai soci di cooperative, con l'esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.);
- ✓ ai lavoratori del settore pubblico (Sanità, EE.LL., Scuola, ecc.) assunti a tempo determinato.

#### A chi non spetta

Non possono ottenere l'indennità:

- ✓ i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è



### INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

- a) avere almeno **2 anni di anzianità assicurativa** contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione;
- b) avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento.

Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).

#### La domanda

La domanda deve essere presentata **entro il 31 marzo (improrogabilmente)** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

- previsto il divieto di licenziamento (dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
- ✓ i lavoratori parasubordinati;
  - ✓ i lavoratori autonomi;
  - ✓ i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell'attività lavorativa;
  - ✓ i lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra nel corso del rapporto di lavoro;
  - ✓ i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
  - ✓ gli apprendisti;
  - ✓ i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
  - ✓ i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;
  - ✓ i ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo;
  - ✓ i soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70;
  - ✓ i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
  - ✓ i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche.

#### Quando spetta

Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti:

- a) essere **disoccupato** (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);
- b) aver rilasciato al Centro per l'Impiego (CI), competente per territorio, **la dichiarazione di immediata disponibilità** sia a svolgere un'attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
- c) **avere svolto un'attività lavorativa**, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
- d) avere almeno **un anno di contribuzione** (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- e) essere in possesso della **capacità lavorativa**, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l'indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.

#### La contribuzione utile

I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l'indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa:

- ✓ periodi indennizzati di astensione obbligatoria

- o facoltativa per maternità;
- ✓ periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- ✓ periodi di servizio militare o civile, se nell'anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi;
- ✓ periodi di lavoro all'estero in paesi convenzionati.

Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati **neutri** cioè non utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle.

Sono considerati neutri i periodi di:

- ✓ servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell'anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione;
- ✓ autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore;
- ✓ astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata;
- ✓ assenza per infortunio sul lavoro;
- ✓ assenza per malattia certificata ma non indennizzata;
- ✓ lavoro all'estero in paesi non convenzionati;
- ✓ assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave.

Prestazioni o istituto	Rapporto con l'indennità di mobilità
Assegno per il nucleo familiare	L'assegno spetta per intero
Indennità di malattia	Non spetta. Viene erogata l'indennità di mobilità
Maternità	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) spetta l'indennità di maternità per astensione obbligatoria al posto di quella di mobilità</li> <li>b) i periodi di maternità (obbligatoria e facoltativa) non sono computabili nel calcolo complessivo della durata di iscrizione nelle liste. L'erogazione dell'indennità di mobilità prosegue, quando termina l'astensione, per il residuo periodo spettante (Cass. n. 1947 del 19.2.2000)</li> <li>c) la lavoratrice in maternità non viene cancellata o servizi di pubblica utilità o la frequenza di corsi professionali</li> </ol>
Trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO, degli ordinamenti sostituiti, esonerativi ed esclusivi, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pensioni di inabilità, pensionamenti anticipati	Incompatibili con l'indennità di mobilità
Assegno o pensione di invalidità	Possibilità di opzione con l'indennità di mobilità
Indennità sostitutiva del preavviso	Incumulabile
Indennità per cariche sindacali o elettive	E' cumulabile ( INPS, msg. 16920 del 28.1.1999 )

**Come ottenerla**

Per ottenere l'indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda alla sede Inps o ai Centri per l'impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. Ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è comunque obbligata a ricevere la domanda.

**La domanda**

La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:

- ✓ **68 giorni** dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
- ✓ **98 giorni**, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

**N.B.:** ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Se un lavoratore viene licenziato il 15 marzo senza il preavviso di 15 giorni e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dal 30 marzo.

**La domanda va redatta sull'apposito modulo (rinnovato nel 2009) esistente presso le sedi del patronato INCA CGIL.**

Potranno servire delle "dichiarazioni / domande aggiuntive" quali, ad esempio:

- ✓ la dichiarazione per le detrazioni d'imposta richieste;
- ✓ la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l'impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l'immediata disponibilità all'attività lavorativa;
- ✓ la domanda per la corresponsione dell'ANF (Assegno per il nucleo familiare);
- ✓ lo stato di famiglia ovvero una dichiarazione sostitutiva.

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.).

**Chi paga**

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

Si può scegliere una delle seguenti modalità:

- a) assegno circolare;
- b) bonifico bancario o postale;
- c) sportello di un qualsiasi Ufficio Postale sul territorio nazionale previo accertamento dell'identità personale attraverso:
  - ✓ un documento di riconoscimento;
  - ✓ il codice fiscale;
  - ✓ la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.

**N.B.:** in caso di accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto.

**La durata**

A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con

requisiti normali, è stato elevato a:

- ✓ 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
- ✓ 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Il prolungamento si applica soltanto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione.

**La decorrenza**

Si ha diritto all'indennità a partire:

- a) dall'**ottavo** giorno successivo alla sospensione / licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata **nei primi 8 giorni**;
- b) dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti.

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni.

In questo caso, quindi, si ha diritto all'indennità a partire:

- a) dal **trentottesimo giorno** dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni;
- b) dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.

**L'indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento.**

Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione.

**Esempio:** se il pagamento di una indennità di disoccupazione ha inizio il 10 aprile e termina il 5 ottobre dello stesso anno, un'altra eventuale prestazione non potrà essere concessa prima del 10 aprile dell'anno successivo (differimento della decorrenza).

La decorrenza viene frazionata nel caso in cui l'interessato, nell'anno mobile, non abbia beneficiato per intero delle 240 (o 360) giornate indennizzabili (frazionamento della decorrenza).

**Esempio:** la prima indennità di disoccupazione decorre dal 16 gennaio e termina il 14 luglio, per un totale di 178 giornate pagate. La seconda decorre dal 15 dicembre dello stesso anno, cioè prima della scadenza dell'anno mobile. In questo caso, si otterrà subito il pagamento delle due giornate residue, mentre le successive 178 non potranno essere pagate prima del 16 gennaio dell'anno seguente data in cui si chiude l'anno mobile (frazionamento della decorrenza).

**La durata**

A partire dal **1° gennaio 2008** il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a **otto mesi** per i lavoratori con età anagrafica **inferiore a 50 anni** e a **dodici mesi** per i lavoratori con età anagrafica **pari o superiore a 50 anni**. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Il pagamento dell'indennità decorre a partire:

- **dall'ottavo** giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti.

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni e si ha diritto all'indennità a partire:

- dal **trentottesimo** giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni;
- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.

**Quanto spetta**

Dal **1° gennaio 2008** l'indennità spetta nella misura del **60%** della retribuzione media lorda annua per i primi sei mesi, del **50%** per i due mesi seguenti e del **40%** per i restanti mesi. Ai **lavoratori sospesi** è pagata nella misura del **50%** della retribuzione. L'indennità viene corrisposta per **30 giorni al mese** ad eccezione del mese di febbraio.

A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all'indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità.

*L'indennità di disoccupazione è soggetta a trattenuta Irpef alla fonte; tutti coloro che percepiscono l'indennità ricevono dall'Inps una certificazione reddituale (Cud).*

**Sospensione del pagamento**

Il pagamento rimane sospeso per il periodo in cui il disoccupato:

- si trova in maternità;
- si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall'Inps) o è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l'assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare;

**Termine del pagamento**

**Il pagamento termina** quando il disoccupato:

- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all'Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;

- inizia un'attività di lavoro autonomo (si ha diritto all'indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un'attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l'interessato ha diritto all'indennità solo se l'attività non riveste carattere di continuità e professionalità);
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L'indennità è interamente **cumulabile** con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l'assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

L'indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l'esatto numero di giorni (28 o 29). Il disoccupato che percepisce l'indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all'assegno per il nucleo familiare.

**Importi mensili**

L'importo dell'indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

**La contribuzione figurativa per indennità di disoccupazione**

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno pagato.

**Esempio:**

*Se un lavoratore riscuote l'indennità di disoccupazione dal 15 marzo al 23 maggio dello stesso anno, per un totale di settanta giorni, le settimane di contribuzione figurativa accreditate sono dieci (70:7=10).*


**Assicurati INPDAP**

La contribuzione in questione, per gli assicurati INPDAP, potrà essere *ricongiunta* ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, conseguentemente, fatti valere ai fini del diritto e della misura della (futura) pensione.

Per gli assicurati INPS i medesimi contributi potranno essere utilizzati per:

- ✓ il diritto (cioè il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia;

- ✓ il diritto e la misura per l'assegno ordinario di invalidità;
- ✓ solo la misura per la pensione di anzianità;
- ✓ il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all'età richiesta per la pensione di anzianità.



### L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

#### Che cos'è

È una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio: le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda.

#### A chi spetta

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo.

Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione.

Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro.

È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all'inizio di un nuovo rapporto lavorativo.

Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni intervenute l'anno precedente o che intervengano l'anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità.

#### Quando spetta

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

- a) avere almeno **2 anni di anzianità assicurativa** contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione;
- b) avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non

retribuiti ecc.).

**N.B.:** non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici ecc.).

#### Casi particolari

L'iscrizione alla Gestione separata non preclude il diritto all'indennità, ma le giornate svolte come **para-subordinato**, anche coincidenti con un'attività di lavoro dipendente, non sono utili né per il diritto né per la durata né per la misura della prestazione.

In particolare, non si ha diritto alla prestazione:

- ✓ se si è iscritti come liberi professionisti, dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione;
- ✓ se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori a progetto, per i periodi di attività che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto.

Quindi, il lavoratore che, nell'anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato (con obbligo di iscrizione alla Gestione separata), non ha diritto alla prestazione.

#### La domanda

La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il **31 marzo (improrogabilmente)** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell'Irpef, compilato e firmato dall'interessato.

In caso di richiesta dell'**assegno per il nucleo familiare** (ANF) sarà necessario allegare:

- ✓ la domanda di assegno per il nucleo familiare;
- ✓ lo stato di famiglia o l'autocertificazione sostitutiva.

#### Chi paga

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- ✓ assegno circolare;
- ✓ bonifico bancario o postale;
- ✓ allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento dell'identità di chi riscuote, attraverso:
  - un documento di riconoscimento;
  - il codice fiscale;
  - la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.

L'indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato soggiorna in Paesi extracomunitari non regolati da convenzioni bilaterali.

L'indennità è incompatibile con:

- le pensioni dirette;
- l'assegno ordinario di invalidità;

- l'indennità giornaliera
- l'indennità di maternità.

### Quanto spetta

A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al **35 % della retribuzione** per i primi 120 giorni e al **40 %** per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Spetta per i periodi di non occupazione nell'anno solare precedente e per un numero di giornate pari a quelle **effettivamente lavorate** nello stesso anno (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 156, comprese quelle eventualmente indennizzate con i requisiti normali.

**N.B.:** per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato.

### Importi mensili

Anche per la disoccupazione con requisiti ridotti (verificatasi nell'anno precedente) sono previsti determinati limiti di importo .

*L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l'indennità l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).*

### I contributi figurativi

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.

I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.

*Per l'utilizzo e la valorizzazione di questi contributi valgono le regole richiamate nel capitolo riferito all'indennità di disoccupazione ordinaria.*

### Indennità ridotta

Il lavoratore che ha presentato domanda di disoccupazione con requisiti normali, pur avendo titolo soltanto a quella con requisiti ridotti, si vedrà respingere l'istanza.

Il lavoratore, però, può chiedere il riesame della domanda e ottenere il pagamento dell'indennità con requisiti ridotti, purché la stessa risulti presentata nei termini previsti (1° gennaio - 31 marzo successivo all'anno solare di riferimento).

Qualora la domanda di disoccupazione con requisiti normali venga respinta oltre i suddetti termini, la Sede può comunque concedere l'indennità, sempre che

sussistano tutti gli altri requisiti.

### Il ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta parzialmente, l'interessato può proporre ricorso all'Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale dell'Inps, può essere: presentato tramite il Patronato INCA CGIL.

La decisione sul ricorso viene presa dal Comitato provinciale entro 90 giorni.

Contro la decisione finale sul ricorso o in caso di silenzio dell'Istituto per oltre 90 giorni, è possibile promuovere un'azione giudiziaria.

### Decadenza e prescrizione

Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria è di 1 anno a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento di parziale accoglimento o di rifiuto della domanda.

Le somme non riscosse si prescrivono decorsi 60 giorni dalla data in cui il beneficiario ha avuto notizia della loro disponibilità. In mancanza di un provvedimento espresso dell'Inps in merito alla domanda di indennità, il diritto alla prestazione richiesta o all'esatto importo si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

### SANZIONI

Chi riscuote indebitamente (con alterazioni di dati o con altri metodi dolosi) l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali o ridotti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa.

Il responsabile, inoltre, sarà privato, con determinazione dell'Inps, di 120 giorni di indennità di disoccupazione in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione.


Tale sanzione, salve le eventuali pene previste dal codice penale, si applica anche nei confronti di chi tenti di ottenere, con dati alterati o altri mezzi fraudolenti, l'indennità di disoccupazione.

## SEDI PROVINCIALI

### Recapiti telefonici:

- \* **Belluno: 0437 948 046**
- \* **Mestre/Ve: 041 549 1300**
- \* **Padova: 049 894 4211**
- \* **Rovigo: 0425 428 311**
- \* **Treviso: 0422 40 91**
- \* **Verona: 045 867 4611**
- \* **Vicenza: 0444 564 844**

**CGIL**



**Visita il ns sito:**  
**<http://www.inca.it/>**



Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito - dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale.

L'attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela.

Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa.



**PATRONATO INCA-CGIL**


Legge 30 marzo 2001, n. 152

**Recapiti telefonici:**

- \* **Belluno: 0437 942 553**
- \* **Mestre: 041 549 13 56**
- \* **Padova: 049 894 42 90**
- \* **Rovigo: 0425 377 325**
- \* **Treviso: 0422 409 211**
- \* **Verona: 045 867 46 29**
- \* **Vicenza: 0444 564 844**

... non sai che pesci pigliare???

Rivolgiti al Patronato INCA CGIL



### IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2009

Valori provvisori

#### 1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2009	458,20	261,17	337,11	409,05
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>5.956,60</b>	<b>3.395,21</b>	<b>4.382,43</b>	<b>5.317,65</b>

#### CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

##### 1 - LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	<b>25</b> per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	<b>40</b> per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	<b>50</b> per cento dell'importo della pensione